



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

CESSIONI INTRACOMUNITARIE - TRASPORTO A CURA DEL CESSIONARIO - NUOVA SANZIONE

A CURA DI

ELIANA RIZZI
PIERGIORGIO CASELLA

Con la presente circolare segnaliamo che la disciplina delle **cessioni intracomunitarie non imponibili** (di cui all'art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. 331/1993) è stata modificata, con l'introduzione di una **nuova sanzione** applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

Secondo quanto previsto dal citato art. 41, comma 1, lett. a), DL 331/1993, *"le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta ..."* costituiscono cessioni non imponibili.

Nulla è prescritto nella disposizione in parola in merito ai termini entro i quali il bene deve risultare effettivamente pervenuto nel territorio dello Stato membro di destinazione: di conseguenza, le cessioni intracomunitarie sono sempre state considerate come non imponibili a prescindere dal tempo trascorso tra l'inizio del trasporto del bene e l'arrivo dello stesso nello Stato membro di destinazione.

Dal 1° settembre 2024, però, la disciplina è cambiata nei termini di seguito sintetizzati.

Con il D. Lgs. 87/2024¹, è stata (tra l'altro) inserita la previsione dell'elemento temporale quale elemento determinante per poter considerare le **cessioni intracomunitarie** di cui all'art. 41, comma 1, lett. a, D.L. 331/1993 quali operazioni non imponibili, quando il **trasporto** avvenga **a cura del cessionario** (o di terzi per suo conto).

Il legislatore italiano ha così allineato la disciplina delle cessioni intracomunitarie a quella delle esportazioni extra-UE, **introducendo un termine di 90 giorni per il completamento delle spedizioni a cura del cessionario**.

In particolare, attraverso la modifica dell'art. 7, D. Lgs. 471/1997, è stata introdotta la previsione secondo la quale *"chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (...) qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna"* è punito con la sanzione amministrativa del 50% del tributo.

La sanzione appena descritta, però, non trova applicazione se, nei 30 giorni successivi allo scadere del termine di 90 giorni, il cedente regolarizza la fattura esponendo l'IVA in via di rivalsa ed esegue il versamento dell'IVA.

Secondo un recente intervento dell'Agenzia delle entrate, le cessioni intracomunitarie cui si applica la nuova disposizione sono quelle relative a beni il cui trasporto ha avuto inizio a partire dal 1° settembre 2024 (Risposta ad interpello n. 236/2024).

¹ Con cui è stata attuata una revisione integrale del sistema delle sanzioni tributarie.

Si tratta di una disposizione che desta più di una perplessità, in quanto:

- inserisce un elemento costitutivo di una fattispecie, non nella disposizione che disciplina la fattispecie stessa ma in una disposizione sanzionatoria;
- è dubbio che l'attuata equiparazione delle cessioni in questione alle esportazioni extra-UE sia conforme al diritto comunitario;
- la sanzione prevista originariamente nell'art. 7 si riferiva solo alle esportazioni extra UE con trasporto a cura del cessionario o per suo conto, la cui disciplina, anche relativa ai termini di conclusione del trasporto, è contenuta nell'art. 8, lett. b) e b-bis), del DPR 633/1972 ed è in linea con le disposizioni comunitarie.

Nonostante ciò, è necessario tenere presente che, ad oggi, le cessioni intracomunitarie sono disciplinate dal combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 1, lett. a), del DL 331/1993 e dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 471/1997 e che occorrerà appurare, dotandosi di idonea documentazione, che i beni giungano nello Stato membro di destinazione nel termine prescritto dalla legge quando del trasporto si occupi il cessionario (o soggetti da questo incaricati).

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento nonché per l'analisi di casi specifici.

CONTATTI



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



PIERGIORGIO CASELLA

PIERGIORGIO.CASELLA@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT